

Provincia di Biella

Ordinanza n° 193/620-3-COGGIOLA3 – Concessione preferenziale di piccola derivazione d'acqua pubblica da una sorgente ubicata in Comune di Coggiola (BI), ad uso civile, assentita in capo alla Regione Piemonte con D.D. 24 gennaio 2008, n° 198. Istanza in data 12 maggio 2017 del Signor Alessandro TROMBINI (omissis), per trasferimento della titolarità e variazione della tipologia d'uso dell'acqua da civile a potabile. Fascicolo COGGIOLA3 - Codice di utenza regionale BI 10416.

IL DIRIGENTE D'AREA E DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con D.D. della Provincia di Biella 24 gennaio 2008, n° 198, venne assentita in via definitiva alla Regione Piemonte la concessione preferenziale ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R e ss.mm.ii., per poter continuare a derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 0,04 ed un volume massimo annuo di metri cubi 5, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,00015 d'acqua pubblica sotterranea tramite una sorgente ubicata in località Ciota del Comune di Coggiola (BI), (foglio n° 4, particella n° 6) da adibire ad uso civile;

DATO ATTO che la suddetta concessione, per effetto della D.D. n° 198/2008 e secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., venne accordata per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del medesimo provvedimento di concessione e, pertanto, verrà a scadere in data 23 gennaio 2038;

VISTA, ora, l'istanza in data 12 maggio 2017, depositata e registrata in data 26 maggio 2017, al n° 12.243 di protocollo provinciale, con cui il Signor Alessandro TROMBINI, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda individuale "Rifugio La Ciota di Alessandro TROMBINI", con sede in Coggiola (BI), ha chiesto il trasferimento della titolarità della suddetta concessione ai sensi dell'articolo 31 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., nonché specifica variante sostanziale di cui all'articolo 27, comma 3 del medesimo regolamento regionale, allo scopo di adibire la portata ed il volume d'acqua, già derivati ad uso civile, ad uso potabile, ovvero per fornitura di acqua al consumo umano tramite approvvigionamento autonomo;

RITENUTO non necessario acquisire i pareri preliminari previsti dall'articolo 17 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., trattandosi di uso potabile praticato tramite approvvigionamento autonomo;

PRESO ATTO CHE in data 13 marzo 2017 il Signor Alessandro TROMBINI ha stipulato con la Regione Piemonte specifico contratto di concessione d'uso di porzione di fabbricato in cui intende esercitare attività di alloggio a terzi con fornitura di alimenti e bevande (rifugio alpino) e che tale comodato ha una durata iniziale di anni 6 (sei) eventualmente rinnovabile previa richiesta dell'interessato;

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775;

VISTO la L.R. 30 aprile 1996, n° 22, la L.R. 29 novembre 1996, n° 88, la L.R. 9 agosto 1999, n° 22, la L.R. 26 aprile 2000, n° 44, la L.R. 29 dicembre 2000, n° 61, la L.R. 5 agosto 2002, n° 20, la L.R. 4 marzo 2003, n° 2, la L.R. 7 aprile 2003, n° 6, la L.R. 1 agosto 2005, n° 13 e la L.R. 29 gennaio 2009, n° 3;

VISTO i Decreti Legislativi 31 marzo 1998, n° 112 e 3 aprile 2006, n° 152 e loro ss.mm.ii.;

VISTO la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n° 117-10731, avente per oggetto “Approvazione del Piano di tutela delle acque”, pubblicata nel B.U. della regione Piemonte n° 18 del 3 maggio 2007 e successiva 24 marzo 2009, n° 247-13730, di modifica;

VISTO il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po, dapprima adottato con Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po 24 febbraio 2010, n° 1/2010 e poi approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, n°68 e ss.mm.ii.;

VISTO le DD.G.R. 20 settembre 2004, n° 23-13437; 14 aprile 2008, n° 23-8585; 29 marzo 2010, n° 72-13725; 28 febbraio 2011, n° 80-1651; 19 Settembre 2011, n° 16-2610;

VISTO i regolamenti regionali approvati con D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R e successivo 23 febbraio 2004, n° 1/R; D.P.G.R. 25 novembre 2002, n° 14/R; D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R; D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n° 15/R; D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n° 6/R; D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n° 15/R; D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R; D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R e successiva 21 luglio 2008, n° 23-9242; 26 maggio 2008, n° 38-8849; D.P.G.R. 6 luglio 2009, n° 8/R; D.P.G.R. 14 dicembre 2009, n° 21/R; D.P.G.R. 4 agosto 2010, n° 12/R; D.P.G.R. 30 novembre 2010, n° 19/R; D.P.G.R. 27 dicembre 2010, n° 22/R; D.P.G.R. 19 dicembre 2011, n° 16/R; D.P.G.R. 11 dicembre 2012, n° 12/R; D.P.G.R. 12 luglio 2013, n° 5/R; D.P.G.R. 10 dicembre 2013, n° 13/R, D.P.G.R. 14 marzo 2014, n° 1/R e D.P.G.R. 9 marzo 2015, n° 2/R;

VISTO la Legge Regionale 29 ottobre 2015, n° 23, recante: “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56”;

ORDINA

ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 27 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii.,

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione “Annunci Legali ed Avvisi”;
2. l’affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 11 gennaio 2018, all’Albo Pretorio del Comune di Coggiola, nonché l’inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d’acqua oggetto della presente, nella sezione “Atti di altri Enti”, alla voce “Annunci Legali ed Avvisi”, del sito Internet regionale (http://www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm).
3. l’indizione e la convocazione della visita locale d’istruttoria di cui all’articolo 27, comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 28 febbraio 2018, con ritrovo alle ore 10:30 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Coggiola.
4. che la presentazione di eventuali memorie scritte e documenti dovrà avvenire non oltre i 15 giorni dall’inizio della su accennata pubblicazione, presso l’Area Tutela e Valorizzazione Ambientale dell’Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all’Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente ordinanza.
5. che copia della presente ordinanza, corredata da progetto delle varianti alla derivazione d’acqua pubblica, sia inviata all’Autorità di Bacino del Fiume Po di Parma, al Dipartimento Piemonte Nord-Est dell’Arpa - Uffici di Biella, al Comando Militare territorialmente interessato, all’Autorità d’Ambito N° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” di Vercelli, alla A.S.L. competente ed al Comune di Portula, oltre che al concessionario richiedente, per l’espressione del parere previsto dall’articolo 11, comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.,
6. di informare che:
 - l’Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;
 - l’Organo competente al rilascio dell’atto finale è il Dirigente dell’Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Dr. Davide ZANINO;
 - l’Ufficio interessato è il servizio V.I.A., energia, qualità dell’aria, acque reflue e risorse idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n° 12 (accesso da Piazza Unità d’Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail acque@provincia.biella.it;

- il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo è il Dr. Graziano STEVANIN;
 - il Funzionario referente è il Geom. Lucio MENGHINI;
7. che le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con la derivazione oggetto di trasferimento della titolarità con variante sostanziale prevista dalla domanda su indicata, saranno accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
 8. per effetto dell'articolo 1, comma 3 del regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica", approvato con D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R e ss.mm.ii., dal presente procedimento sono escluse le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista esclusivamente nell'originaria utenza idrica; così come non è ammessa, sempre nei soli confronti dell'originaria concessione assentita con D.D. n° 1.321/2005, la presentazione di domande di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, da parte di tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza con quelle oggetto dell'utenza preesistente;
 9. di avvertire che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, è consentita la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità ai disposti del suddetto D.P.G.R., la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 11 e seguenti del citato regolamento regionale.
 10. al rappresentante dell'amministrazione comunale di Coggiola di esprimere, nel corso della visita locale, il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio di permessi edilizi relativamente alle opere della derivazione, ove necessari;
 11. che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge;
 12. di informare che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale.

Biella, lì 28 dicembre 2017.-

Il Dirigente d'Area e del Servizio
(Davide ZANINO)